Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della RE.CO.R. Srl in Fallimento in Esercizio Provvisorio, ai sensi dell'art 2, D.P.R. n. 218/2000, al fine di accedere al trattamento di Cig in deroga *ex* art. 2, comma 64, della Legge del 28/06/2012 n. 92 ("*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*").

Sono presenti

- la Società rappresentata dal Dott. Andrea Monti, per delega del Curatore del fallimento Dott. Domenico D'Amico;

E

- la Filcams-CGIL Naz.le in persona di Sandro Pagaria;

- la Fisascat-CISL Naz.le in persona di Alfredo Magnifico;

- la Uiltucs Naz.le in persona di Gabriele Fiorino;

- Italia Lavoro in persona di Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la RE.CO.R. Srl in Fallimento in Esercizio Provvisorio - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n.140/2013, depositata il 23.07.2013 - opera nel settore commercio, con un organico complessivo ad oggi pari a n. 15 unità lavorative, a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con nota prot. n. 0017692 del 09.08.13, la Società ha richiesto un incontro in sede governativa al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per poter accedere alla CIG in deroga nei confronti dell'intero organico aziendale;
- pertanto, il Ministero del Lavoro - con nota prot. n. 0017962 del 21.08.13 - ha convocato le parti sociali interessate per la riunione in data 27 agosto, che si è conclusa con un verbale di rinvio alla data odierna a fronte dell'assenza della Curatela Fallimentare;
- nel corso del presente incontro, la Curatela Fallimentare ha ribadito le motivazioni poste alla base della procedura in oggetto, già esplicitate nella suddetta richiesta di convocazione. In particolare, la Curatela Fallimentare dichiara che sono in corso contatti con diversi acquirenti intenzionati a proporre un'offerta per l'acquisto dei rami di azienda per i lavoratori occupati. Pertanto, vista la necessità di mantenere le risorse aziendali esistenti in previsione della possibilità di cessione dei suddetti rami aziendali e la conseguente ricollocazione del personale in forza, le Parti hanno concordato sul ricorso allo strumento della CIG in deroga, come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 , 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

• Le Parti concordano che la Curatela Fallimentare presenterà istanza al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione della **CIG in deroga**, per un numero massimo di **15 unità,** di cui n. 1 con contratto part-time dell'80% e n. 1 con contratto part-time del 7,5%.

• I lavoratori interessati sono così distribuiti:

REGIONE EMILIA ROMAGNA: n. 7 lavoratori;

REGIONE VENETO: n. 6 lavoratori;

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: n. 2 lavoratori.

• Le Parti concordano che la Cassa avrà decorrenza dal 24 luglio 2013 (visto il deposito della sentenza di fallimento in data 23.07.2013) fino al 31 dicembre 2013.

• I suddetti lavoratori da collocare in Cassa saranno sospesi con riduzione oraria massima del 50%, a rotazione del personale coinvolto.

• Ai sensi dell'art. 7–ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Curatela Fallimentare richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

• Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

• Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

• La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 218/00 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della legge 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

RE.CO.R. Srl in Fallimento in Esercizio Provvisorio

ITALIA LAVORO

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI